

di separarsi, benchè non definiti gli affari importanti che le dovevano essere sottoposti; uno dei principali ostacoli che impacciano le sue operazioni risulta dai ritardi che prova il compimento degli affari in discussione tra la Sassonia e la Prussia. La dieta si occupa di un progetto di legge col quale accorda per due anni quanto dal governo fu richiesto, sempre però sollecitando l'autorizzazione di far esaminare le varie proposte del re da una commissione composta di suoi membri che dovranno maggiormente svilupparle; nell'atto stesso in cui pure sollecita una nuova ratifica formale dell'antica costituzione, la soppressione delle pensioni delle persone ricche ed agiate, la minorazione delle spese del militare, e la comunicazione ufficiale dello stato delle rendite e spese del regno. Quanto ai miglioramenti nella costituzione, o mutazioni nell'attuale organizzazione rappresentativa, la dieta non emette alcun voto, quantunque il desiderio del paese e lo spirito dei tempi reclamino siffatti cambiamenti, cui il re ed i ministri sembrano disposti di accordare alla nazione. I miglioramenti però di cui si tratta vennero differiti, fino a che la dieta germanica avrà statuito quali basi rapporto alle costituzioni rappresentative possano essere adottate per ciascuno degli stati di Germania.

22 dicembre. La libertà della stampa sovente trae abusi che richiamano necessariamente l'attenzione della giustizia; viene perciò interdetta la pubblicazione del *Foglio d'opposizione*.

26 dicembre. Davanti commissioni istituite vennero discussi i molti decreti sottoposti all'esame degli stati. Il re dichiara di non esitar punto di dare alla dieta l'assicurazione che la costituzione e i diritti che ne derivano saranno conservati; emanarsi nuova risoluzione relativa alla garanzia di essa costituzione e diritti; essersi già fatta o non tardar guari a farsi comunicazione dei progetti relativi al sistema delle contribuzioni ed a parecchi oggetti politici e giudiziari; doversi pubblicare una decisione per conciliare colla procedura le leggi antiche e nuove; doversi egualmente conoscere dagli stati quanto concerne le imposizioni straordinarie, non che il risultamento degli studi pel miglioramento del sistema delle contribuzioni. Finalmente dichiara il sovrano non poter aderire alla richiesta